

CAMERA DI COMMERCIO
CASERTA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali a controllo pubblico per le quali siano state accertate le circostanze previste e disciplinate dall'articolo 20, comma 9, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP).

IL CONSERVATORE

- visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- vista la determinazione presidenziale n. 8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- visto l’art. 2188 del codice civile, che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modifiche ed integrazioni;
- visto, in particolare, l’art. 8 della suddetta Legge n. 580/93 in materia di “Registro delle imprese”;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (“Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”);
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- considerato che il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha espressamente previsto, anche per le società in liquidazione, il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio;
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) e, in particolare, l’art. 20, comma 9, ai sensi del quale *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione...(omissis)...”*;



- considerato, sotto il profilo temporale, che il termine di un anno per provvedere, prescritto dal richiamato articolo 20, comma 9, del TUSP, deve ritenersi di natura ordinatoria e non perentoria, ragion per cui il Conservatore mantiene pienamente integro il proprio potere-dovere di agire anche successivamente a tale scadenza;
- considerato pertanto l'obbligo per il Conservatore di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione;
- vista la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 157/2025, che invita l'Ufficio del Registro delle Imprese ad attivare i procedimenti di cancellazione conseguenti ai piani di razionalizzazione degli Enti locali, al fine di garantire la coerenza delle risultanze del Registro con l'effettivo assetto delle partecipazioni pubbliche;
- visto il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *“Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.”*;
- considerato, inoltre, ai fini di un compiuto inquadramento normativo, che l'esercizio del potere d'intervento d'ufficio si fonda sull'applicazione congiunta del richiamato articolo 20, comma 9, del TUSP e dell'articolo 2490, sesto comma, del Codice Civile (concernente specificamente le società in liquidazione), il cui perimetro procedurale si integra con la competenza attribuita al Conservatore a procedere tramite determinazione diretta ai sensi del sopracitato articolo 40 del D.L. 76/2020
- considerato che le citate norme da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese non più operative e dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà dei soggetti economici effettivamente operativi;
- considerato che la procedura di cancellazione deve essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento agli organi sociali per consentire l'eventuale presentazione di una motivata domanda di prosecuzione dell'attività;
- rilevato che la posizione di cui al rea n. **CE-229485**, **“SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA A R.L. IN LIQUIDAZIONE”**, C.F. 03251180612, con sede legale in CAPUA (CE) PIAZZA GIUDICI S.C. CAP 81043 - C/O CASA COMUNALE, in base alle verifiche effettuate d'ufficio, risulta trovarsi nelle condizioni previste dalla citata norma (omesso deposito bilanci per oltre un biennio), con ultimo bilancio depositato con prot. nr. 22278/18 del 02/05/2018 relativo al bilancio abbreviato d'esercizio del 31/12/2017;



- ritenuto doveroso assicurare la massima partecipazione e trasparenza al procedimento, estendendo la comunicazione di avvio anche alle Amministrazioni Pubbliche socie che detengono il controllo della società;
- preso atto della conclusione dell'attività istruttoria posta in essere dalla dott.ssa Patrizia Marciano (Responsabile del procedimento);
- visto il parere favorevole rilasciato dalla dott.ssa Ciretta Napoletano (Responsabile della Unità Operativa Complessa "Coordinamento Servizi Anagrafici e Regolazione del Mercato) mediante approvazione disposta nell'ambito dell'applicativo informatico GDEL, utilizzato per la predisposizione del presente provvedimento;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della società a controllo pubblico di cui al rea n. **CE-229485**, "**SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA A R.L. IN LIQUIDAZIONE**", C.F. 03251180612, con sede legale in CAPUA (CE) PIAZZA GIUDICI S.C. CAP 81043 - C/O CASA COMUNALE, con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 del codice civile;
- di dare comunicazione dell'avvio del presente procedimento:
 - ✓ all'organo liquidatorio della società, sia presso la sede legale a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), sia presso la residenza anagrafica del medesimo a mezzo raccomandata A/R;
 - ✓ alle Amministrazioni Pubbliche socie titolari del controllo, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), affinché possano valutare gli effetti del procedimento in relazione ai propri piani di razionalizzazione e agli obblighi previsti dal TUSP;
- di assegnare agli interessati il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività. Si avverte che tale istanza deve essere obbligatoriamente corredata dall'atto deliberativo delle Amministrazioni Pubbliche socie, adottato nelle forme e con i contenuti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;
- di pubblicare in modo permanente la presente disposizione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Caserta dedicata alla "Cancellazione d'ufficio delle società a controllo pubblico";



- di riservarsi l'adozione del provvedimento finale di cancellazione decorso il termine di 60 giorni in assenza di opposizioni, ovvero di revocare il presente atto qualora emergano elementi documentali che giustifichino la permanenza della società nel Registro;
- di procedere con l'apertura di un protocollo d'ufficio in stato "sospeso" nella corrispondente posizione del Registro delle Imprese finalizzato a dare la più ampia diffusione e conoscibilità dell'avvio del procedimento e per tutelare i terzi eventualmente interessati;
- di rafforzare ulteriormente la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso da pubblicare sulla pagina del Registro delle imprese del sito camerale;
- di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale online.

AVVISA

- che l'interruzione e la conseguente archiviazione del presente procedimento potranno avvenire esclusivamente a fronte del compimento di una delle seguenti attività, tra loro alternative:
 1. deposito dei bilanci di esercizio mancanti;
 2. deposito del bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
 3. trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo registro.imprese@ce.legalmail.camcom.it di una specifica e motivata istanza da parte del liquidatore, in cui siano esposte le ragioni ostative alla cancellazione d'ufficio (quali, a titolo esemplificativo: sussistenza di residui attivi o passività pendenti; titolarità di beni immobili o quote di partecipazione in altre società; pendenza di giudizi civili o tributari).
- che, in assenza di tali azioni interruttive, decorso il termine di pubblicazione di 60 (sessanta) giorni del presente provvedimento all'Albo Camerale online e decorso l'ulteriore termine di 15 (quindici) giorni per l'eventuale opposizione al Giudice del Registro, il Conservatore procederà ad adottare la determinazione conclusiva di cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Patrizia Marciano

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE

dott. Federico Sisti

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)